

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

Decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 21 (in Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36). - Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale. (Omissis).

Art.1

Insediamiento ed elezione del presidente.

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, che la presiede, il CUN, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

Art.2

Funzioni del presidente.

1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

Art.3

Sessioni del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro o per iniziativa del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art.4

Svolgimento delle sedute.

1. Per la validità delle sedute del CUN è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Art.5

Funzioni istruttorie.

1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni, comitati o gruppi di lavoro.
2. Le modalità di funzionamento dei medesimi sono stabilite dal CUN con norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

Art.6

Ufficio di segreteria.

1. Il CUN si avvale dell'ufficio di segreteria tecnico-organizzativa costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto 25 marzo 1997, n. 326 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1997.

2. Alle sedute del CUN può assistere, ove necessario, un impiegato dell'ufficio di segreteria con qualifica non inferiore alla settima, come supporto tecnico ai lavori.

Art.7

Disposizioni finali.

1. Per l'espressione dei pareri da parte del CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo i casi in cui il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non preveda termini più brevi in relazione alla definizione dei procedimenti amministrativi.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento il CUN può dotarsi di ulteriori norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

Utente: TRENTO UNIV. DI

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE